

**ACCORDO
DI
COOPERAZIONE**

**CHINA
SECURITIES
REGULATORY
COMMISSION**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA
ITALIA**

**IN RELAZIONE ALLA VIGILANZA E LA REGOLAMENTAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI**

**Roma, Italia
3 novembre 1999**

I. INTRODUZIONE

1. La China Securities Regulatory Commission (d'ora in avanti CSRC), istituita con l'approvazione del Consiglio di Stato del Popolo della Repubblica Cinese, svolge le attività di vigilanza e regolamentazione del mercato nazionale cinese degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati.

2. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (d'ora in avanti Consob) è un'autorità indipendente, istituita nel 1974, e dotata, per legge, di poteri di regolamentazione e vigilanza sul mercato mobiliare. Nell'ambito delle attività dalla stessa espletate, la Consob contrasta sviluppi indesiderati nella negoziazione di strumenti finanziari (ivi inclusi strumenti finanziari derivati) che potrebbero avere un impatto negativo sull'ordinato svolgimento di tale attività o comportare svantaggi per il mercato degli strumenti finanziari (ivi inclusi strumenti finanziari derivati). I mercati regolamentati, che hanno competenza in materia di ammissione a quotazione, sono sottoposti alla vigilanza della Consob. La Consob è anche competente per legge ad effettuare indagini su presunte violazioni delle disposizioni in materia di *insider trading* ed aggio su strumenti finanziari e sulle pratiche fraudolente o manipolative in generale. La Consob coopera con le autorità estere competenti in materia di vigilanza sui mercati regolamentati e sulla prestazione di servizi di investimento in generale.

3. Per le finalità di cui al presente accordo di cooperazione (d'ora in avanti MoU), con il termine Autorità si intendono la CSRC e la Consob.

4. La CSRC e la Consob, alla luce della crescente attività internazionale nei mercati di strumenti finanziari (ivi inclusi strumenti finanziari derivati) e della necessità di cooperazione reciproca tra autorità di valori, hanno raggiunto il seguente accordo a seguito di trattative amichevoli.

II. PRINCIPI

1. La finalità di questo MoU è quella di promuovere la protezione degli investitori e l'integrità dei mercati di strumenti finanziari (ivi inclusi i mercati di strumenti finanziari derivati) tramite la previsione di procedure di cooperazione, ivi incluse procedure di comunicazione, di intese comuni e di scambio di informazioni tecniche e sulla regolamentazione.

2. Questo MoU rappresenta il presupposto per la cooperazione tra le Autorità e non costituisce un impegno vincolante in base al diritto internazionale né svolge effetti su impegni assunti nell'ambito di altri MoU.

3. L'adempimento agli impegni di cui al presente MoU non può contrastare con le leggi nazionali, i regolamenti e gli accordi internazionali di cui siano parte gli Stati di appartenenza delle Autorità. Ciascuna Autorità farà fronte agli impegni assunti nei limiti delle proprie disponibilità e non dovrà contrastare con l'interesse pubblico del Paese dell'autorità richiesta.

4. Nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, ciascuna Autorità si impegna a compiere quanto in proprio potere al fine di informare l'altra autorità in relazione a circostanze dalle quali emerga il sospetto della violazione (o ad elementi che possano far ritenere che stia per essere violata) una disposizione di legge o di regolamento relativa ai mercati di strumenti finanziari (ivi compresi di strumenti finanziari derivati) di competenza dell'altra Autorità.

III. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le Autorità acconsentono a prestarsi reciproca assistenza e a scambiarsi informazioni al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite nei rispettivi ordinamenti di appartenenza in relazione:

- a) all'obbligo degli emittenti di strumenti finanziari di fornire un'informazione completa e corretta;
- b) al rispetto delle leggi e delle disposizioni in generale relative all'emissione, negoziazione, mediazione, gestione e consulenza su strumenti finanziari (ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati);
- c) all'onorabilità ed alla professionalità degli intermediari autorizzati e vigilati da ciascuna Autorità e alla promozione di elevati *standards* di correttezza ed integrità nella prestazione di servizi da parte di tali istituzioni e di professionisti nei mercati di strumenti finanziari (ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati);
- d) alla vigilanza ed al monitoraggio della negoziazione, la compensazione, la liquidazione e le altre attività poste in essere dai mercati di strumenti finanziari (ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati), e la loro conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- e) all'accertamento di ipotesi di aggio e di *insider trading* e di altre pratiche fraudolente in generale in relazione all'emissione e la negoziazione di strumenti finanziari, le attività di emittenti quotati e la negoziazione di contratti *futures* e contratti di opzione;
- f) all'assistenza ed alla cooperazione tecnica;
- g) alle altre materie individuate di comune accordo tra le Autorità.

IV. RICHIESTE ED ESECUZIONE

1. Le richieste saranno effettuate per iscritto in inglese ai "punti di contatto" indicati nell'Allegato A. In casi urgenti, le richieste possono essere rivolte in modo sintetico, purché vengano integrate quanto prima con una richiesta completa.

2. Le richieste dovranno specificare:

- a) l'informazione richiesta;
- b) una descrizione della condotta o della presunta condotta che ha dato origine alla richiesta;
- c) lo scopo per il quale si richiede l'informazione (inclusi riferimenti alle leggi ed alle disposizioni di regolamento relative alle circostanze che costituiscono oggetto della richiesta);
- d) il rapporto tra le leggi e le disposizioni di regolamento specificati e le funzioni istituzionali svolte dall'autorità richiedente;
- e) le persone che l'autorità richiedente ritiene siano in possesso dell'informazione richiesta, o il luogo ove detta informazione può essere ottenuta, se l'autorità richiedente sia a conoscenza di tali elementi;
- f) l'eventuale soggetto al quale potrebbe essere necessario trasmettere l'informazione richiesta, nei termini consentiti dalle disposizioni della sezione VI, e le ragioni di tale trasmissione;
- g) il termine entro il quale si desidera ricevere la risposta.

3. L'autorità richiesta farà fronte alla richiesta in tempi ragionevoli.

4. Ogni richiesta sarà esaminata dall'Autorità richiesta al fine di stabilire se le informazioni possono essere trasmesse nell'ambito del presente MoU. Qualora la richiesta non potesse essere accolta interamente, l'autorità richiesta considererà se ci siano informazioni che possano comunque essere fornite.

5. Al fine di decidere se una richiesta possa essere accettata o debba essere respinta, l'Autorità richiesta considererà:

- a) se nell'ambito dell'ordinamento dell'autorità richiesta non sia dato rilevare disposizioni analoghe a quelle violate nell'ambito dell'ordinamento dell'Autorità richiedente;
- b) se un'assistenza equivalente è disponibile da parte dell'autorità richiedente;
- c) se la richiesta concerne un'affermazione di giurisdizione non riconosciuta dall'Autorità richiesta;
- d) se la cooperazione richiesta sia contraria all'interesse pubblico dell'Autorità richiesta.

6. Qualsiasi documento o altro tipo di materiale fornito in ottemperanza ad una richiesta effettuata ai sensi di questo MoU e ogni copia di questi deve essere restituita all'Autorità richiesta, ove lo richieda.

V. ASSISTENZA NON SOLLECITATA

Nei limiti ad essa consentiti dall'ordinamento di appartenenza, ove un'Autorità ritenga di essere in possesso di informazioni che possano risultare utili all'altra Autorità nell'esercizio delle funzioni di questa, essa provvederà a trasmettere su base volontaria l'informazione stessa o a prendere gli opportuni provvedimenti affinché detta informazione sia messa a disposizione dell'altra autorità, anche se nessuna richiesta gli sia stata indirizzata.

VI. USO CONSENTITO ED OBBLIGO DI SEGRETO

1. L'Autorità richiesta può utilizzare le informazioni ottenute solo per le finalità dichiarate nella richiesta, per assicurare il rispetto o l'applicazione delle disposizioni ivi specificate ovvero in relazione alla necessità di esperire procedure amministrative iniziate in relazione alla violazione delle disposizioni specificate nella richiesta stessa. Qualora l'Autorità richiedente intenda utilizzare le informazioni ad essa trasmesse per qualsiasi altra finalità, essa dovrà ottenere preventivamente il consenso dell'Autorità richiesta, la quale potrà subordinare il rilascio del proprio consenso al rispetto di determinate condizioni.

2. Ciascuna autorità manterrà segreta, nei limiti consentiti dalla legge, ogni richiesta di informazioni effettuata ai sensi del presente MoU ed ogni circostanza connessa agli adempimenti derivanti dall'esecuzione dello stesso.

3. In relazione a tutte le informazioni ad essa trasmesse ai sensi del presente MoU, l'Autorità richiedente, nei limiti consentiti dalla legge, osserverà almeno lo stesso livello di segreto cui le informazioni stesse sono soggette nell'ambito dell'ordinamento dell'Autorità richiesta.

4. Ogni informazione od altra forma di assistenza prestata ai sensi del presente MoU non sarà resa nota dall'Autorità richiedente a terzi senza il preventivo consenso dell'Autorità che ha fornito l'informazione o l'assistenza, a meno che ciò non sia necessario per perseguire le finalità della richiesta stessa.

5. Prima di rendere note a terzi informazioni ottenute ai sensi del presente MoU, l'Autorità richiedente dovrà ottenere un impegno da detti terzi a mantenere le informazioni segrete.

6. Qualora un'Autorità venga a conoscenza che informazioni trasmesse ai sensi del presente MoU possano esser assoggettate ad un'istanza di accesso eseguibile in base a disposizione di legge, essa provvederà, nei limiti consentiti dalla legge, ad informarne l'altra Autorità. Le due Autorità provvederanno a discutere e a determinare eventuali iniziative da intraprendere.

VII. COOPERAZIONE TECNICA

Nei limiti delle rispettive disponibilità di personale e di risorse, le Autorità intendono collaborare al fine di individuare e far fronte ad esigenze di formazione professionale ed assistenza tecnica utile a migliorare la disciplina dei mercati di strumenti finanziari (ivi inclusi i mercati di strumenti finanziari derivati) in Cina ed in Italia.

VIII. CONSULTAZIONE

1. Le Autorità si consulteranno qualora emergano controversie in ordine al significato da attribuire ai termini utilizzati nell'ambito del presente MoU.

2. Le Autorità possono consultarsi in qualsiasi momento in ordine a richieste o all'intenzione di effettuare richieste di cooperazione.

3. Le autorità possono consultarsi e rivedere i termini del presente MoU in caso di sostanziali modifiche di leggi, regolamenti o pratiche che incidono sul presente MoU.

4. Per migliorare la cooperazione di cui al presente MoU, periodicamente ovvero ogni volta che sorga la necessità, le Autorità si consultano e discutono del funzionamento dell'MoU stesso.

IX. "PUNTI DI CONTATTO"

Salvo diverso accordo, tutte le comunicazioni tra le Autorità avverranno attraverso i "punti di contatto" di cui all'Allegato A. L'Allegato A può essere modificato previo avviso scritto, senza la necessità di porre termine al presente MoU.

X. ENTRATA IN VIGORE

Questo MoU entrerà in vigore alla data della sua firma da parte della CSRC e della Consob.

XI. RECESSO


Il presente MoU cesserà di svolgere i propri effetti allorché una delle due Autorità, dopo aver consultato l'altra Autorità, lo richieda per iscritto dando un preavviso di trenta giorni. Esso continuerà comunque a svolgere i propri effetti in relazione alle richieste effettuate prima della data ultima del proprio termine di validità.

FIRMATO IL 3 NOVEMBRE 1999 A ROMA, ITALIA


IN 3 ORIGINALI IN CINESE, ITALIANO E INGLESE. IN CASO DI DIFFERENZE TRA LE DIFFERENTI VERSIONI DELL'ACCORDO, PREVARRA' IL TESTO INGLESE.

PER LA CHINA SECURITIES
REGULATORY COMMISSION

PER LA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE SOCIETA'
E LA BORSA



Chen Dongzheng
Vice Presidente



Luigi Spaventa
Presidente

PUNTI DI CONTATTO

China Securities Regulatory Commission

Direttore Generale
Dipartimento delle Relazioni Internazionali
Jin Yang Plaza
16, Jin Rong Street
Xi Cheng District
Beijing 100032
Repubblica del Popolo della Cina
Tel: (+86.10)66210205
Fax: (+86.10)66210206

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via Isonzo, 19 d/e
Roma, Italia
Tel: (+39.06)8477381
Fax: (+39.06)8477763